

Principali novità normative Ambiente-Sicurezza

Ottobre-Novembre-Dicembre 2008

Comunicato del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare "Approvazione di alcune deliberazioni del Comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87/CE"

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 242 del 15/10/2008

Il Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare ha approvato alcune deliberazioni del Comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87/CE « che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio ». In particolare, sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (<http://www.minambiente.it/>) sono state pubblicate le deliberazioni n. 015/2008, 016/2008 e 017/2008, inerenti:

- la rettifica della deliberazione n. 014/2008;
- l'aggiornamento delle autorizzazioni;
- il rilascio dell'autorizzazione a emettere gas a effetto serra ai sensi del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216.

Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Prot. n. 1656/ALBO/PRES del 28 ottobre 2008, avente per oggetto "Iscrizione all'Albo per la gestione dei centri di raccolta"

Il Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali comunica, nella circolare prot. n. 1656, che i Comuni non sono soggetti all'obbligo d'iscrizione per la gestione dei centri di raccolta. Nel testo si fa riferimento all'art. 212 del D.Lgs. n. 152/2006, ("Albo nazionale gestori ambientali") e al D.M. 8 aprile 2008 che disciplina i centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato).

Risoluzione n. 402/E dell'Agenzia delle Entrate del 27 ottobre 2008 avente per oggetto "Interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000 – Provincia di ... - imposta di bollo – Domanda di adesione presentata ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs. n. 152 del 2006"

L'Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 402/2008, facendo riferimento all'art. 272 del D.Lgs. n. 152/2006 ("Impianti e attività in deroga") e al D.P.R. n. 642/1972 che disciplina l'imposta di bollo, stabilisce che la domanda di adesione all'autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera è soggetta all'imposta di bollo.

Le autorizzazioni di carattere generale relative alle singole categorie di impianti possono essere adottate dall'autorità competente e successivamente i singoli gestori interessati potranno presentare alla stessa autorità la domanda di adesione all'autorizzazione generale (artt. 269 e 272

del D.Lgs. n. 152/2006).

Per l'Agenzia delle entrate l'istanza di adesione presentata dai gestori rientra tra le istanze "...tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo" (art. 3, tariffa Allegato A, parte I annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 a seguito delle modifiche apportate dal D.M. 20 agosto 1992 e integrato dal D.L. n. 168/2004) soggette all'imposta di bollo.

Decreto Legislativo 11 Settembre 2008, n. 152 "Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62"

Publicato sul Supplemento Ordinario n. 227 alla Gazzetta Ufficiale n. 231 del 02/10/2008

Data di entrata in vigore: 17/10/2008

Il decreto correttivo n. 152/2008, che segue a vari provvedimenti modificativi del Codice degli appalti pubblici emanati dal legislatore dal 2006 ad oggi, apporta modificazioni ed integrazioni ad un considerevole numero di disposizioni del D.Lgs. 163/2006.

Regolamento (CE) n. 967/2008 del Consiglio del 29 settembre 2008 recante modifica del regolamento (CE) n. 834/2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 264/1 del 03/10/2008

Data di entrata in vigore: 10/10/2008

La modifica del regolamento(CE) del 2007 è dovuta al fatto che il logo comunitario attualmente utilizzato conformemente all'allegato V del regolamento (CE) n. 2092/91 relativo al metodo biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, si presta a confusione con altri loghi attualmente utilizzati per le indicazioni geografiche protette e per le denominazioni d'origine protette, ai sensi del regolamento(CE) n. 1898/2006, recante modalità di applicazione del regolamento(CE) n. 510/2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni.

Ai fini di una corretta comprensione da parte dei consumatori è importante garantire un'etichettatura informativa comprendente un logo comunitario distintivo e attraente, che simboleggi la produzione biologica e identifichi chiaramente i prodotti.

Con il nuovo regolamento(CE) vengono pertanto chiarito questo aspetto importante della identificazione dei prodotti biologici.

Provvedimento 18 settembre 2008 "Accordo, ai sensi dell'articolo 8, comma 2 dell'Intesa in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza, perfezionata nella seduta della Conferenza Unificata del 30 ottobre 2007 (Rep. Atti n. 99/CU), sul documento recante «Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi». (Rep. Atti n. 178/CSR)"

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 08/10/2008

Il Provvedimento 18 settembre 2008 della Conferenza Stato-Regioni dà attuazione all'articolo 8 comma 2 dell'Intesa in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza perfezionata nella seduta della Conferenza Unificata del 30 ottobre 2007, che prevedeva che un apposito Accordo stabilisse le relative procedure diagnostiche e medico-legali, comprese le modalità di prelievo, conservazione e catena di custodia dei campioni, nonché le tecniche analitiche più specifiche con le quali effettuare la ripetizione delle analisi.

L'Accordo si compone di un articolo e di un allegato che definisce le "Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi applicative del provvedimento n. 99/cu 30 ottobre 2007 (Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2007)."

Il provvedimento stabilisce che le procedure devono essere finalizzate ad escludere o identificare la condizione di tossicodipendenza e l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, al fine di assicurare un regolare svolgimento delle mansioni lavorative a rischio. L'accertamento non è da intendere come accertamento "pre-assuntivo" ma come "visita medica preventiva" post assuntiva da eseguire comunque sul lavoratore prima di essere adibito al servizio lavorativo nella mansione specifica a rischio.

L'iter procedurale si compone di due macrofasi:

1. un primo livello di accertamenti da parte del medico competente
2. ed un secondo livello di approfondimento diagnostico-accertativo a carico delle strutture sanitarie competenti.

L'attivazione della procedura avviene con la trasmissione dell'elenco dei lavoratori da sottoporre ad accertamenti da parte del datore di lavoro in base alla lista delle mansioni a rischio (la comunicazione dell'elenco dovrà essere previsto, comunque, con frequenza minima annuale).

Entro trenta giorni dal ricevimento dell'elenco dei nominativi il medico competente stabilisce il cronogramma per gli accessi dei lavoratori agli accertamenti, che viene trasmesso al datore di lavoro, il quale comunica al lavoratore la data ed il luogo degli accertamenti, con un preavviso di non più di un giorno dalla data stabilita per l'accertamento. In caso di positività degli accertamenti di primo livello viene data formale comunicazione al lavoratore e contestualmente al datore di lavoro che provvederà, nel rispetto della dignità e della privacy della persona, a sospendere temporaneamente, in via cautelativa, il lavoratore dallo svolgimento della mansione

a rischio e il lavoratore viene inviato alle strutture sanitarie competenti per l'effettuazione degli ulteriori approfondimenti diagnostici di secondo livello.

Va sottolineato che in base all'Intesa le procedure in oggetto "non possono fare distinzione tra uso occasionale, uso regolare o presenza di dipendenza al fine di attivare la sospensione cautelativa". Qualora nell'applicazione delle procedure (che devono in ogni caso essere effettuate nel rispetto, oltre che della privacy, della dignità del lavoratore) vengano rilevate condizioni cliniche che necessitino di terapia o trattamenti specifici per la tossicodipendenza, ciò dovrà essere preso obbligatoriamente in considerazione in modo da indirizzare la persona verso specifici programmi di cura e riabilitazione.

Regolamento (CE) n. 987/2008 della Commissione dell'8 ottobre 2008 che modifica gli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 268/14 del 09/10/2008

Data di entrata in vigore: 12/10/2008

L'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) stabilisce che le sostanze di cui all'allegato IV sono esentate dalle disposizioni dei titoli II, V e IV dello stesso regolamento in quanto la disponibilità di tali dati su tali sostanze è sufficiente per considerarle in grado di comportare un rischio minimo a causa delle loro proprietà intrinseche. Inoltre, l'articolo 2, paragrafo 7, lettera b) dello stesso regolamento stabilisce che anche le sostanze di cui all'allegato V sono esentate dagli stessi titoli del regolamento in quanto la registrazione è considerata non opportuna e non necessaria per tali sostanze e la loro esenzione da detti titoli non pregiudica gli obiettivi perseguiti dal regolamento.

L'articolo 138, paragrafo 4, del regolamento impone alla Commissione di procedere ad una revisione degli allegati IV e V entro il 1° giugno 2008 onde proporre modifiche, se del caso.

La revisione svolta dalla Commissione in conformità del citato articolo 138, ha rivelato che è opportuno cancellare tre sostanze dall'allegato IV, in quanto la disponibilità di informazioni su tali sostanze è insufficiente per considerarle in grado di comportare un rischio minimo a causa delle loro proprietà intrinseche. Si tratta della Vitamina A, in quanto questa sostanza può presentare un rischio elevato di tossicità riproduttiva, del carbonio e della grafite, in particolare perché i corrispondenti numeri EINECS e/o CAS sono utilizzati per identificare forme di carbonio e grafite su nanoscala, che non soddisfano i criteri di inclusione nell'allegato in questione.

Inoltre, tre gas nobili (l'elio, il neon e lo xenon) soddisfano i criteri di inclusione nell'allegato IV: è quindi opportuno cancellarli dall'allegato V per inserirli nell'allegato IV. Un'altro gas nobile, il kripton, che soddisfa i criteri di inclusione nell'allegato IV, viene inserito nello stesso allegato per motivi di coerenza. Inoltre, è opportuno aggiungere altre tre sostanze (il fruttosio, il galattosio e il lattosio) in quanto sono state individuate come conformi ai criteri di inclusione nell'allegato IV.

Anche il calcare viene cancellato dall'allegato IV in quanto si tratta di un minerale ed è già oggetto di esenzione nell'allegato V. Inoltre, anche determinate voci esistenti riguardanti oli, grassi, cere, acidi grassi e i relativi sali sono cancellate in quanto non tutte le sostanze in questione soddisfano i criteri di inclusione nell'allegato IV.

Per quanto riguarda l'allegato V, è stata aggiunta la magnesia, in quanto è stata identificata come sostanza che soddisfa i criteri d'inclusione in tale allegato.

Nell'allegato V sono stati aggiunti determinati tipi di vetro e fritte ceramiche che non soddisfano i criteri di classificazione di cui alla direttiva 67/548/CEE del Consiglio.

Anche alcuni oli, grassi e cere vegetali e animali così come il glicerolo, che sono ottenuti da fonti naturali, che non sono chimicamente modificati e che non possiedono proprietà pericolose oltre l'infiammabilità e la possibilità di provocare irritazione della cute e degli occhi, sono stati aggiunti all'allegato V per applicare un trattamento più omogeneo alle sostanze comparabili e limitare l'esenzione alle sostanze con un profilo di rischio inferiore. L'aggiunta di oli, grassi, cere e acidi grassi all'allegato V corrisponde alla soppressione di determinate singole sostanze di questi gruppi elencati nell'allegato IV.

Pertanto, l'Allegato IV del regolamento (CE) n. 1907/2006 è sostituito dall'allegato I del presente regolamento, così come l'allegato V è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

Regolamento (CE) n. 1019/2008 della Commissione del 17 ottobre 2008 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 277 del 18/10/2008

Data di entrata in vigore: 28/10/2008

Il Regolamento(CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, stabilisce norme generali in materia di igiene dei prodotti alimentari destinate agli operatori del settore alimentare.

Gli operatori di tale settore che eseguono qualsiasi fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione di prodotti alimentari successiva alla prima fase di produzione devono rispettare i requisiti generali in materia d'igiene di cui all'allegato II di detto regolamento.

Per quanto riguarda il rifornimento idrico, a norma del capitolo VII dell'allegato II l'acqua potabile va usata, ove necessario per garantire che i prodotti alimentari non siano contaminati e per i prodotti della pesca interi può essere usata acqua pulita. Detto allegato dispone inoltre che per i molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi possa essere usata acqua di mare pulita e che l'acqua pulita possa essere usata per il loro lavaggio esterno.

L'uso di acqua pulita per i prodotti della pesca interi e per il lavaggio esterno dei prodotti citati non presenta un rischio per la salute pubblica purché procedure di controllo basate segnatamente sui principi dell'analisi dei rischi e dei punti critici di controllo (HACCP) siano state

elaborate e applicate dagli operatori del settore alimentare, in modo da garantire che tale uso non rappresenti una fonte di contaminazione.

Di conseguenza, con il presente regolamento(CE) viene modificato l'allegato II,Capitolo VII punto 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 852/2004.

**Decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 30 luglio 2008
"Recepimento della direttiva 2007/51/CE, che modifica la direttiva 76/769/CEE per quanto riguarda le restrizioni alla commercializzazione di alcune apparecchiature di misura contenenti mercurio"**

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 18/10/2008

Data di entrata in vigore: 03/04/2009

Con il recepimento della direttiva 2007/51/CE, che modifica la direttiva 76/769/CEE, sulle restrizioni alla commercializzazione di alcune apparecchiature di misura contenenti mercurio, viene aggiunto un punto all'Allegato I del D.P.R. n. 904/1982 (di attuazione della direttiva 76/769/CEE) individuando le apparecchiature di misura contenente mercurio che non potranno essere commercializzate, ovvero:

- i termometri per la misurazione della temperatura corporea
- le altre apparecchiature di misura destinate alla vendita al grande pubblico (per esempio manometri, barometri, sfigmomanometri, termometri diversi da quelli per la misurazione della temperatura corporea).

Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 312 del 22/11/2008

Data di entrata in vigore: 12/12/2008

La presente direttiva stabilisce misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia.

L'articolo 4 della presente direttiva stabilisce la seguente "gerarchia dei rifiuti" che si applica quale ordine di priorità della normativa e della politica in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti:

- a) prevenzione;
- b) preparazione per il riutilizzo;
- c) riciclaggio;
- d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia ; e
- e) smaltimento.

Nell'applicare tale gerarchia dei rifiuti, gli Stati membri adottano misure volte a incoraggiare le opzioni che danno il miglior risultato ambientale complessivo. A tal fine può essere necessario che flussi di rifiuti specifici si discostino dalla gerarchia laddove ciò sia giustificato dall'impostazione in termini di ciclo di vita in relazione agli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti.

Gli Stati membri devono garantire che l'elaborazione della normativa e della politica dei rifiuti avvenga in modo pienamente trasparente, nel rispetto delle norme nazionali vigenti in materia di consultazione e partecipazione dei cittadini e dei soggetti interessati.

Conformemente agli articoli 1 e 13 della direttiva, gli Stati membri devono tener conto dei principi generali in materia di protezione dell'ambiente di precauzione e sostenibilità, della fattibilità tecnica e praticabilità economica, della protezione delle risorse nonché degli impatti complessivi sociali, economici, sanitari e ambientali.

Nel Capo II (Requisiti generali), articolo 8 della presente direttiva si enuncia l'estensione della "responsabilità del produttore", affermando che :

"Per rafforzare il riutilizzo, la prevenzione, il riciclaggio e l'altro recupero dei rifiuti, gli Stati membri possono adottare misure legislative o non legislative volte ad assicurare che qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti (produttore del prodotto) sia soggetto ad una responsabilità estesa del produttore. Tali misure possono includere l'accettazione di prodotti restituiti e dei rifiuti che restano dopo l'utilizzo di tali prodotti, nonché la successiva gestione dei rifiuti e la responsabilità finanziaria per tali attività. Tali misure possono includere l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico informazioni relative alla misura in cui il prodotto è riutilizzabile e riciclabile.

Gli Stati membri possono adottare misure appropriate per incoraggiare una progettazione dei prodotti volta a ridurre i loro impatti ambientali e la produzione di rifiuti durante la produzione e il successivo utilizzo dei prodotti e ad assicurare che il recupero e lo smaltimento dei prodotti che sono diventati rifiuti avvengano in conformità degli articoli 4 e 13 della presente direttiva.

Tali misure possono incoraggiare, tra l'altro, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti adatti all'uso multiplo, tecnicamente durevoli e che, dopo essere diventati rifiuti, sono adatti a un recupero adeguato e sicuro e a uno smaltimento compatibile con l'ambiente".

Le direttive 75/439/CEE, 91/689/CEE e 2006/12/CE sono abrogate con effetto dal 12 dicembre 2010.

Rettifica del regolamento (CE) n. 1379/2007 della Commissione, del 26 novembre 2007, recante modifica degli allegati I A, I B, VII e VIII del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti per tenere conto del progresso tecnico e dei cambiamenti concordati nell'ambito della convenzione di Basilea

Publicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 299 del 08/11/2008

Data di entrata in vigore: 28/11/2008
Vengono sostituiti i modelli dei formulari: <ul style="list-style-type: none"> • documento di notifica per i movimenti/spedizioni transfrontalieri di rifiuti • documento di movimento per i movimenti/spedizioni transfrontalieri di rifiuti.

Decreto Ministeriale 22 ottobre 2008 “Semplificazione degli adempimenti amministrativi di cui all'articolo 195, comma 2, lettera s-bis) del decreto legislativo n. 152/2006, in materia di raccolta e trasporto di specifiche tipologie di rifiuti”

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 12/11/2008

Data di entrata in vigore: 28/11/2008

La raccolta ed il trasporto della tipologia di rifiuti individuati come cartucce di toner per stampanti laser, cartucce di stampanti inkjet, e cartucce di nastri per stampanti ad aghi per i quali è attribuito nel Catalogo europeo dei rifiuti (CER) il codice 08 03 18 (toner per stampa esauriti non contenenti sostanze pericolose), possono essere effettuati, in deroga a quanto disposto dalla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, con modalità amministrative semplificate, a condizione che siano destinati al recupero e conferiti direttamente dagli utenti finali dei beni che originano i rifiuti ad impianti autorizzati alle operazioni di recupero di cui alle voci R2, R3, R4, R5, R6 e R9 dell'allegato C alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il formulario di identificazione di cui all'art. 193 del decreto legislativo n. 152/2006 è validamente sostituito dal documento di trasporto di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 472 del 14 agosto 1996, purché la consegna avvenga direttamente presso il luogo dove si effettuano le operazioni di recupero e non siano previsti depositi temporanei intermedi.

Per la raccolta ed il trasporto di questi rifiuti devono essere utilizzati imballi tipo «eco-box» non pallettizzato muniti di coperchio e sigillo ed idonei ad impedire la dispersione di liquidi e di polveri, con dimensioni massime pari a 35cm\times 35cm\times 70cm e con un peso complessivo (imballo e rifiuti contenuti) non superiore a 30kg.

Qualora il trasporto dei rifiuti di cui sopra destinati al recupero sia effettuato da imprese che esercitano attività di trasporto conto terzi, quali corrieri e vettori ordinari di consegna, per i quali il trasporto dei rifiuti non costituisce l'attività principale dell'impresa, e non ecceda le quantità giornaliera di cui al comma precedente, ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali si applicano le modalità semplificate di iscrizione di cui all'art. 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in armonia con quanto deliberato dal Comitato nazionale dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti in data 3 marzo 2008.

Per i rifiuti di cui sopra ai quali è attribuito nel Catalogo europeo dei rifiuti (CER) il codice 08 03 17* (toner per stampa esauriti contenenti sostanze pericolose, fermi restando gli obblighi previsti dalla vigente normativa, qualora il trasporto sia effettuato da imprese che esercitano attività di

trasporto conto terzi, quali corrieri e vettori ordinari di consegna, per i quali il trasporto dei rifiuti non costituisce l'attività principale dell'impresa e non ecceda la quantità giornaliera di 30kg, ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali si applicano le modalità semplificate di iscrizione di cui all'art. 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in armonia con quanto deliberato dal Comitato nazionale dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti in data 3 marzo 2008.

Le iscrizioni all'Albo nazionale dei gestori ambientali già assentite alle imprese di cui agli articoli 1, comma 4, e 2 al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, restano valide fino alla scadenza.

Legge 15 ottobre 2008 n. 175 "Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento alla Convenzione di Basilea del 22 marzo 1989 sul controllo dei movimenti transfrontalieri pericolosi, approvato dalla Terza Conferenza delle Parti con decisione III/1 del 22 settembre 1995"

Publicato sul Supplemento Ordinario n. 248 alla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10/11/2008

Data di entrata in vigore: 11/11/2008

Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento alla Convenzione di Basilea del 22 marzo 1989 sul controllo dei movimenti transfrontalieri pericolosi, approvato dalla Terza Conferenza delle Parti con decisione III/1 del 22 settembre 1995.

Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 7 novembre 2008 "Disciplina delle operazioni di dragaggio nei siti di bonifica di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 996, della legge 27 dicembre 2006, n. 296"

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 04/12/2008

Data di entrata in vigore: 19/12/2008

Il Decreto disciplina le operazioni di dragaggio nei siti di bonifica di interesse nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 996, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che aggiunge all'art. 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 11, i commi dall'11-bis all'11-sexies. In tali siti l'idoneità del materiale dragato ad essere gestito secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 11-ter e 11-quater, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, deve essere verificata sulla base di apposite analisi da effettuare nel sito prima del dragaggio conformemente alle metodologie e ai criteri stabiliti nell'Allegato "A" del presente decreto.

Al fine di non pregiudicare la bonifica del sito di interesse nazionale il progetto di dragaggio, per quanto concerne gli aspetti ambientali, deve contenere:

- i risultati della caratterizzazione delle analisi del materiale da dragare, condotta ai sensi dell'Allegato "A" del presente decreto,
- le tecniche idonee per la rimozione e il trasporto del materiale

- le modalità per l'immersione in mare, per formare terrapieni costieri o per il ripascimento degli arenili, ovvero per il conferimento presso strutture di contenimento.

Decreto Legislativo 20 novembre 2008, n. 188 "Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE"

Publicato sul Supplemento Ordinario n. 268 alla Gazzetta Ufficiale n. 283 del 03/12/2008

Data di entrata in vigore: 18/12/2008

Il decreto disciplina l'immissione sul mercato delle pile e degli accumulatori, nonché la raccolta, il trattamento, il riciclaggio e lo smaltimento di rifiuti di pile e di accumulatori, al fine di promuovere un elevato livello di raccolta e di riciclaggio.

Fatto salvo quanto previsto dal decreto n. 209/2003, è vietata, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'immissione sul mercato:

- di tutte le pile o accumulatori, anche incorporati in apparecchi, contenenti più di 0,0005% di mercurio in peso. Tale divieto non si applica alle pile a bottone con un tenore di mercurio non superiore al 2% in peso.
- Di pile o accumulatori portatili, compresi quelli incorporati in apparecchi, contenenti più dello 0,002% di cadmio in peso. Tale divieto non si applica alle pile e accumulatori portatili destinati ad essere utilizzati in:
 - Sistemi di emergenza e di allarme, comprese le luci di emergenza
 - Attrezzature mediche
 - Utensili elettrici senza fili.

Al fine di realizzare una gestione dei rifiuti di pile e accumulatori che riduca al minimo il loro smaltimento insieme al rifiuto urbano indifferenziato e al fine di garantire, entro il 26 settembre 2012, il raggiungimento del tasso di raccolta separata di pile e accumulatori portatili, per la raccolta separata di pile e accumulatori i produttori o i terzi che agiscono in loro nome organizzano e gestiscono, su base individuale o collettiva, sostenendone i relativi costi, sistemi di raccolta separata di pile e accumulatori portatili che:

- consentono agli utilizzatori finali di disfarsi gratuitamente di tali rifiuti in punti di raccolta loro accessibili nelle vicinanze, tenuto conto della densità della popolazione
- non devono comportare oneri per gli utilizzatori finali nel momento in cui si disfano di tali rifiuti, né l'obbligo di acquistare nuove pile o nuovi accumulatori.

È vietato lo smaltimento in discarica o mediante incenerimento dei rifiuti delle pile e degli accumulatori industriali e per veicoli, ad eccezione dei residui che sono stati sottoposti a trattamento o riciclaggio a norma di tale decreto.

Gli apparecchi contenenti pile ed accumulatori sono progettati in modo tale che i rifiuti di pile e accumulatori siano facilmente rimovibili. A decorrere dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli apparecchi in cui sono incorporati pile o accumulatori sono corredati di istruzioni che indicano come rimuoverli senza pericolo e informano l'utilizzatore finale sul tipo delle pile e degli accumulatori incorporati (art. 9).

Nei prossimi mesi, le imprese produttrici saranno chiamate a creare centri di raccolta da mettere a disposizione dei cittadini, dovranno organizzare sistemi di gestione per gli scarti industriali e dei veicoli, mentre le aziende della distribuzione dovranno garantire il ritiro, nei propri punti di vendita, di pile e batterie a titolo gratuito.

Al fine di promuovere la ricerca e di incoraggiare miglioramenti dell'efficienza, in termini ambientali, delle pile e degli accumulatori lungo l'intero ciclo di vita, nonché favorire lo sviluppo e la commercializzazione di pile e accumulatori contenenti minori quantità di sostanze pericolose

ovvero sostanze meno inquinanti in sostituzione del mercurio, del cadmio e del piombo, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, adotta misure, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, quali la stipula di accordi di programma, dirette a favorire ed incentivare, da parte dei produttori di pile ed accumulatori, l'impiego di modalità di progettazione e di fabbricazione che consentano una maggiore efficienza ambientale.

Il decreto stabilisce le seguenti scadenze:

- entro il 26 settembre 2009 i produttori di pile e accumulatori (o i terzi che agiscono in loro nome) devono istituire i sistemi per il trattamento e il riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori
- entro il 26 settembre 2012 in Italia deve essere conseguito, anche su base regionale, un tasso di raccolta minimo di pile e accumulatori portatili pari al 25% dell'immesso sul mercato
- entro il 26 settembre 2016 il tasso di raccolta deve arrivare al 45%.

Sanzioni

Immissione sul mercato, dopo il 26/09/2009, di pile e accumulatori portatili e per veicoli privi del simbolo e dell'indicazione di cui all'art. 23	Da 50 € a 1.000 € per ciascuna pila o accumulatore immesso sul mercato
Produttore che immette sul mercato pile ed accumulatori senza iscrizione alla Camera di Commercio ai sensi dell'art. 14 comma 2	Da 30.000 € a 100.000 €
Produttore che non comunica, entro 6 mesi dall'entrata in vigore di tale decreto, al registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile ed accumulatori le informazioni necessarie	Da 2.000 € a 20.000 €
Immissione sul mercato di pile e accumulatori contenenti mercurio o cadmio in concentrazione superiore a quella ammessa	Da 100 € a 2.000 € per ciascuna pila o accumulatore immesso
Distributore che indebitamente non ritira, a titolo gratuito, una pila o un accumulatore	Da 30 € a 150 € per ciascuna pila o accumulatore
Distributore che non fornisce le informazioni di cui all'art. 24 comma 2	Da 500 € a 2.000 €
Produttore di apparecchi in cui sono incorporati pile o accumulatori che non fornisce le istruzioni di cui all'art. 9	Da 2.000 € a 5.000 €

Direttiva 2008/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori in relazione all'immissione di pile e accumulatori sul mercato

Publicata sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea L 327 del 05/12/2008

Data di entrata in vigore: 05/12/2008

Gli Stati Membri devono conformarsi alla presente direttiva entro il 05/01/2009.

La direttiva modifica la 2006/66/CE: gli Stati Membri adottano le misure necessarie affinché le pile e gli accumulatori che non soddisfano i requisiti stabiliti da tale direttiva non siano immessi sul mercato dopo il 26 settembre 2008. Le pile e gli accumulatori che non soddisfano i requisiti stabiliti dalla direttiva 2006/66/CE e che dopo questa data sono immessi sul mercato devono essere ritirati

dal mercato.

Direttiva 2008/99/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente

Publicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 328 del 06/12/2008

Data di entrata in vigore: 26/12/2008

Gli Stati Membri devono conformarsi alla presente direttiva entro il 26/12/2010.

La direttiva istituisce misure collegate al diritto penale allo scopo di tutelare l'ambiente in modo più efficace.

Ciascuno Stato Membro si deve adoperare affinché le seguenti attività, qualora siano illecite e poste di essere intenzionalmente o quanto meno per grave negligenza, costituiscano reati:

- a) lo scarico, l'emissione o l'immissione illeciti di un quantitativo di sostanze o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;
- b) la raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento di rifiuti, comprese la sorveglianza di tali operazioni e il controllo dei siti di smaltimento successivo alla loro chiusura nonché l'attività effettuata in quanto commerciante o intermediario (gestione dei rifiuti), che provochi o possa provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;
- c) la spedizione di rifiuti, qualora tale attività rientri nell'ambito dell'articolo 2, paragrafo 335, del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, e sia effettuata in quantità non trascurabile in un'unica spedizione o in più spedizioni che risultino fra di loro connesse;
- d) l'esercizio di un impianto in cui sono svolte attività pericolose o nelle quali siano depositate o utilizzate sostanze o preparazioni pericolose che provochi o possa provocare, all'esterno dell'impianto, il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;
- e) la produzione, la lavorazione, il trattamento, l'uso, la conservazione, il deposito, il trasporto, l'importazione, l'esportazione e lo smaltimento di materiali nucleari o di altre sostanze radioattive pericolose che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;
- f) l'uccisione, la distruzione, il possesso o il prelievo di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie;

- g) il commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette o di parti di esse o di prodotti derivati, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie;
- h) qualsiasi azione che provochi il significativo deterioramento di un habitat all'interno di un sito protetto;
- i) la produzione, l'importazione, l'esportazione, l'immissione sul mercato o l'uso di sostanze che riducono lo strato di ozono.

Direttiva 2008/100/CE della Commissione del 28 ottobre 2008 che modifica la direttiva 90/496/CEE del Consiglio relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari per quanto riguarda le ragioni giornaliere raccomandate, i coefficienti di conversione per il calcolo del valore energetico e le definizioni

Publicata sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea L 285 del 29/10/2008

Data di entrata in vigore: 18/11/2008

Gli Stati Membri devono conformarsi alla presente direttiva entro il 31/10/2010.

La direttiva 90/496/CEE del Consiglio, del 24 settembre 1990, relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari, viene modificata con la presente direttiva, per dare chiarezza e coerenza alla definizione di "fibre alimentari".

Le condizioni di applicazione di indicazioni nutrizionali quali "fonte di fibre" o "ad alto contenuto di fibre" sono definite nell'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari.

La definizione di "fibre alimentari" deve tener conto dei lavori del Codex Alimentarius e della dichiarazione relativa alle fibre alimentari emessa il 6 luglio 2007 dal gruppo di esperti scientifici sui prodotti dietetici, l'alimentazione e le allergie dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare.

Le fibre alimentari sono tradizionalmente consumate come materie vegetali e hanno uno o più effetti fisiologici benefici, consistenti ad esempio nel ridurre la durata del transito intestinale, aumentare la massa fecale, poter essere fermentate dalla microflora del colon, ridurre la colesterolemia totale e la colesterolemia I.D.I., ridurre la colesterolemia postprandiale e l'insulinemia. Dati scientifici recenti indicano che effetti benefici simili possono essere ottenuti con altri polimeri di carboidrati non digeribili e non naturalmente presenti negli alimenti consumati.

Con la direttiva del 28-10-2008 si è ritenuto opportuno che la definizione delle fibre alimentari includa i polimeri di carboidrati aventi uno o più effetti fisiologici benefici.

Per tenere conto dei nuovi sviluppi scientifici e tecnologici, è stato anche modificato l'elenco dei coefficienti di conversione per il calcolo del valore energetico.

Gli Stati Membri applicano tali disposizioni in modo da proibire, con effetto dal 31 ottobre 2012, il commercio di prodotti non conformi alla direttiva 90/496/CEE, come modificata dalla presente

direttiva.

Decreto 24 settembre 2008, n. 174 "Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. Recepimento della direttiva 2007/19/CE."

Publicato sul Supplemento Ordinario n. 246 alla Gazzetta Ufficiale n. 261 del 07/11/2008

Data di entrata in vigore: 22/11/2008

Le disposizioni del decreto si applicano ai seguenti materiali e oggetti che, allo stato di prodotti finiti, sono destinati a essere messi a contatto con i prodotti alimentari o sono già a contatto con i prodotti alimentari conformemente alla loro destinazione:

- ai materiali e agli oggetti, nonché alle parti di essi, costituiti esclusivamente di materia plastica
- ai materiali e agli oggetti di materia plastica multistrato
- agli strati di materia plastica o ai rivestimenti di materia plastica che costituiscono i coperchi composti esclusivamente da due o più strati di diversi tipi di materiali.

Vengono definiti i materiali di cui possono essere costituiti tali imballaggi.

Regolamento (CE) n. 1102/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo al divieto di esportazione e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 304 del 14/11/2008

Data di entrata in vigore: 04/12/2008

Dal 15 marzo 2011 è vietata l'esportazione dalla Comunità di mercurio metallico (Hg, numero CAS RN 7439-97-6), cinabro, mercurio (I), cloruro mercurioso (Hg_2Cl_2 , numero CAS RN 10112-91-1), mercurio (II), ossido mercurico (HgO , numero CAS RN 21908-53-2) e miscele di mercurio metallico con altre sostanze, ivi incluse le leghe di mercurio, con una concentrazione di mercurio pari ad almeno il 95 % in peso.

A decorrere dal 15 marzo 2011, le seguenti sostanze sono considerate rifiuto e smaltite conformemente alla direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti, secondo modalità sicure per la salute umana e per l'ambiente:

- il mercurio metallico non più utilizzato dall'industria dei cloro-alcali;
- il mercurio metallico proveniente dalla purificazione del gas naturale;
- il mercurio metallico derivante dalle operazioni di estrazione e di fusione di metalli non ferrosi;
- il mercurio metallico estratto dal cinabro nella Comunità a decorrere dal 15 marzo 2011.

Accordo interconfederale per il recepimento dell'accordo quadro europeo sullo stress lavoro-correlato concluso l'8 ottobre 2004 tra UNICE/UEAPME, CEEP e CES del 9 giugno 2008

L'approccio iniziale alla valutazione dello stress lavoro correlato deve essere di tipo oggettivo: secondo l'accordo interconfederale, infatti, benché potenzialmente "lo stress possa riguardare ogni luogo di lavoro ed ogni lavoratore, indipendentemente dalle dimensioni dell'azienda, dal settore di attività o dalla tipologia del contratto o del rapporto di lavoro, ciò non significa che tutti i luoghi di lavoro e tutti i lavoratori ne sono necessariamente interessati".

Innanzitutto occorre verificare – anche attraverso l'organigramma o il funzionamento aziendale - la presenza di gruppi omogenei di lavoratori che, svolgendo mansioni o compiti particolari, potrebbero essere esposti al rischio stress perché, ad esempio, ripetitivi, monotoni, particolarmente rischiosi.

Se questa fase dovesse dare (ad esempio, per le ridottissime dimensioni dell'azienda) risultato negativo, la valutazione potrebbe concludersi con l'impegno a monitorare eventuali comportamenti anomali, anche su segnalazione del medico competente.

1. Prima analisi: indicatori oggettivi di potenziale stress

Se l'organizzazione aziendale consente di individuare gruppi omogenei di lavoratori potenzialmente esposti a rischio stress, occorre valutare l'esistenza, nell'organizzazione aziendale o nell'ambiente di lavoro, di indicatori oggettivi di stress.

Tra i segnali che possono denotare la presenza del problema, anche secondo l'Accordo interconfederale (art. 4, comma 1), possono rientrare:

- alto tasso di assenteismo;
- elevata rotazione del personale;
- frequenti conflitti interpersonali;
- lamentele da parte delle persone;
- infortuni;
- richieste di cambio mansione/settore;
- disfunzioni o episodi di interruzione/rallentamento dei flussi comunicativi.

In assenza di uno di questi fattori (o simili) o di criticità ed in assenza comunque di cambiamenti comportamentali dei lavoratori tali da denotare un rischio di stress o in presenza di azioni già messe in atto dal datore di lavoro prima dell'entrata in vigore della norma, la valutazione potrebbe concludersi con l'impegno a monitorare nel tempo eventuali comportamenti anomali, anche su segnalazione del medico competente o degli uffici del personale.

2. Seconda analisi: comportamenti soggettivi in assenza di indicatori oggettivi e valutazione del rischio stress

In presenza dei fattori stressogeni indicati o in assenza degli indici oggettivi sopra indicati ma in

presenza di mutamenti comportamentali all'interno del gruppo di lavoratori, occorre valutare il rischio stress e individuare i motivi della reazione soggettiva, al fine di verificarne il nesso con fattori lavorativi o extralavorativi e individuare gli strumenti di prevenzione compatibili con il contesto aziendale.

Data la complessità del fenomeno stress, non vi è uno strumento o un metodo che esaurisca in sé la molteplicità degli aspetti..

Può essere necessario, a seconda dei risultati della ricognizione, l'approccio organizzativo (metodi di lettura e interventi sulla organizzazione del lavoro), l'approccio psicologico, l'approccio medico, l'approccio comunicazionale o relazionale, in relazione al bisogno effettivo.

Fondamentale è il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati (anche eventualmente attraverso interviste o test individuali) evitando la somministrazione di questionari generalizzati e non calati nel contesto aziendale di riferimento.

Se la risposta consente di correlare lo stress manifestato dal lavoratore a fattori lavorativi, potrebbe essere necessario approfondire i connessi problemi di ordine psicologico, organizzativo o medico.

Se la risposta, al contrario, non evidenzia un nesso eziologico tra lavoro e stress, ovvero evidenzia fattori extralavorativi, non trattandosi di un rischio lavorativo, la valutazione dei rischi potrebbe concludersi con l'impegno a monitorare nel tempo eventuali comportamenti anomali, anche su segnalazione del medico competente o degli uffici del personale.

3. Terza analisi: comportamenti soggettivi in presenza di indicatori oggettivi

In presenza di uno dei fattori sopra indicati che possono denotare la presenza di stress nel luogo di lavoro, ovvero comunque nel caso di mutamenti comportamentali del gruppo di lavoratori, va verificata la reazione soggettiva dei singoli lavoratori interessati in termini di percezione dello stress. Si dovrebbe, cioè, indagare sulla percezione che hanno i singoli lavoratori facenti parte di un determinato gruppo rispetto all'organizzazione o all'ambiente di lavoro.

Solo a questo punto potrebbe essere adottato un approccio individuale al tema stress, attraverso interviste o somministrazione di test.

Se nonostante l'evidenza di una reazione individuale da parte dei lavoratori, non vengono manifestati collegamenti con l'organizzazione e con l'ambiente di lavoro, la valutazione del rischio potrebbe concludersi con l'impegno a monitorare nel tempo eventuali comportamenti anomali, anche su segnalazione del medico competente o degli uffici del personale.

Se, al contrario, la reazione individuale evidenzia un collegamento causale tra organizzazione o ambiente di lavoro e manifestazione di stress, occorre un intervento di tipo organizzativo, psicologico o medico per affrontare e ridurre o eliminare il rischio.

4. Quarta analisi: misure di prevenzione e protezione

L'ultimo punto riguarda, nei casi in cui la valutazione si concluda con l'evidenziazione di un

<p>problema di stress lavoro correlato, l'adozione delle misure di prevenzione e protezione.</p> <p>Nello scegliere le misure e i provvedimenti di prevenzione adeguati, dato il carattere variabile del fenomeno stress, legato a fattori "imprevedibili" (es. le diverse reazioni dei gruppi -o del singolo- nei confronti della medesima scelta aziendale che sia tecnica, gestionale, organizzativa o un evento che subentra nella vita di una persona), si potrebbero adottare differenti misure.</p> <p>Tra queste:</p> <ul style="list-style-type: none"> - misure tecniche, organizzative, procedurali; - potenziamento di automatismi tecnologici; - alternanza di mansioni nei limiti di legge e di contratto; - riprogrammazione dell'attività; - particolare formazione e addestramento; - forme di comunicazione; - forme di coinvolgimento; - particolare sorveglianza sanitaria.

<p>Decreto Legge 30 dicembre 2008, n. 208 "Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente"</p>
<p>Publicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31/12/2008</p>
<p>Data di entrata in vigore: 31/12/2008</p>
<p>Il decreto, che ha il fine di porre rimedio alla frammentarietà e alla lacunosità del quadro normativo necessario per fronteggiare le emergenze nel settore delle risorse idriche, nonché in tema di tutela ambientale, dovrà essere convertito dalle Camere entro 60 giorni.</p> <p>Vengono prorogate le Autorità di Bacino sostituendo un comma dell'art. 170 del D.Lgs. 152/2006 e viene prorogato il termine di cui l'art. 6 del D.Lgs. 36/2003, relativo ai rifiuti ammessi in discarica, e quello di cui all'art. 20 del D.Lgs. 151/2005 in tema di RAEE.</p>

<p>Deliberazione della Giunta Regionale n. 3826 del 9 dicembre 2008 "Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente"</p>
<p>Publicata sul B.U.R.V. n. 104 del 19/12/2008</p>
<p>Data di entrata in vigore: 19/12/2008</p>
<p>Con la D.G.R. n. 3826 del 9 dicembre 2008, pubblicata sul B.U.R.V. n. 104 del 19 dicembre 2008, la Giunta Regionale del Veneto ha dettato primi criteri per l'applicazione delle tariffe relative ai costi delle istruttorie per il rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.I.A.) di competenza regionale e provinciale.</p> <p>Il provvedimento prevede che, per le istanze di rilascio dell'A.I.A. di competenza Regionale e Provinciale, i gestori che hanno presentato domanda versino all'autorità competente 2.500,00 € a</p>

titolo di anticipo della tariffa relativa all'istruttoria ed inviino, entro il 19 gennaio 2009 all'autorità competente copia della quietanza di avvenuto pagamento.

Per gli impianti di competenza regionale (di cui all'All. A alla L.R. n. 26/2007), il versamento della suddetta somma e l'invio della relativa quietanza devono essere effettuate secondo le modalità individuate dalla D.G.R. n. 3826/2008 stessa.

Per quanto riguarda gli impianti di competenza provinciale (di cui all'All. B alla L.R. n. 26/2007), ciascuna singola Provincia provvederà all'individuazione delle modalità di effettuazione del pagamento e di invio della quietanza.

Con successivo provvedimento, la Giunta Regionale del Veneto individuerà criteri e le modalità di calcolo delle tariffe "definitive" sulla base dell'autonomia riservata alle Regioni dall'art. 9, comma 4 del D.M. 24 aprile 2008.

Legge 30 dicembre 2008, n. 205 "Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare" di conversione del Decreto Legge 3 novembre 2008, n. 171 (G.U. n. 258 del 04/11/2008)

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30/12/2008

Data di entrata in vigore: 30/12/2008

Il decreto contiene tra l'altro modifiche al D.Lgs. 152/2006, in particolare agli artt. 6, 193 e 212.

Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di biomasse combustibili relative alla vinaccia esausta ed al biogas nei processi di distillazione)

1. Le vinacce vergini nonché le vinacce esauste ed i loro componenti, bucce, vinaccioli e raspi, derivanti dai processi di vinificazione e di distillazione, che subiscono esclusivamente trattamenti di tipo meccanico fisico, compreso il lavaggio con acqua o l'essiccazione, destinati alla combustione nel medesimo ciclo produttivo sono da considerare sottoprodotti soggetti alla disciplina di cui alla sezione 4 della parte II dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. È sottoprodotto della distillazione anche il biogas derivante da processi anaerobici di depurazione delle borlande della distillazione destinato alla combustione nel medesimo ciclo produttivo, ai sensi della sezione 6 della parte II dell'allegato X alla parte quinta del citato decreto legislativo n. 152 del 2006».

Art. 4-quinquies.

(Semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese agricole)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 193, dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano altresì nel caso di trasporto di rifiuti speciali di cui all'articolo 184, comma 3, lettera a), effettuato dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario e finalizzato al

conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia stata stipulata una convenzione, purché tali rifiuti non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri.»;

b) all'articolo 212, comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non è comunque richiesta l'iscrizione all'Albo per il trasporto dei propri rifiuti, come definiti dal presente comma, purché lo stesso trasporto sia esclusivamente finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia stata stipulata una convenzione».

Art. 4-decies.

(Contrasto agli incendi boschivi)

1. Al fine di salvaguardare le aree naturali protette e contrastare il fenomeno degli incendi boschivi, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Corpo forestale dello Stato provvede alla riorganizzazione dell'attività svolta dal personale a tempo determinato e indeterminato assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124. Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 4-undecies.

(Esclusione dei piani di gestione forestale di livello locale dalla valutazione ambientale strategica – VAS)

1. All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è aggiunta la seguente lettera:

«c-bis) i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraaziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati».

D.P.C.M. 2 dicembre 2008 “Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2009”

Publicato sul Supplemento Ordinario n. 278 alla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17/12/2008

Data di entrata in vigore: 07/01/2009

Il modello di dichiarazione adottato con il presente decreto sarà utilizzato per le dichiarazioni da presentare, entro il 30 aprile 2009, con riferimento all'anno 2008, da parte dei soggetti interessati.

I produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, entro il 30 aprile 2009, presentano la comunicazione AEE scheda «IMMA EE: apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato» del modello allegato al presente decreto sia per l'anno 2008, con riferimento alle AEE immesse sul mercato nell'anno 2007, sia per l'anno 2009, con riferimento alle AEE immesse sul mercato nell'anno 2008, compilando due schede distinte.

Le più rilevanti innovazioni introdotte nel 2008, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 4/2008,

sono costituite dalla diversa composizione dell'insieme dei soggetti tenuti a presentare il MUD e dall'incremento del numero di rifiuti da includere nella dichiarazione.

Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 353 del 31/12/2008

Data di entrata in vigore: 20/01/2009

Il nuovo Regolamento europeo, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), è così strutturato:

Titolo I – Questioni generali	
Titolo II – Classificazione dei pericoli	Capo 1 – Identificazione ed esame delle informazioni Capo 2 – Valutazione delle informazioni sui pericoli e decisioni sulla classificazione
Titolo III – Comunicazione dei pericoli per mezzo dell'etichettatura	Capo 1 – Contenuto dell'etichetta Capo 2 – Apposizione delle etichette
Titolo IV – Imballaggio	
Titolo V – Armonizzazione della classificazione e dell'etichettatura delle sostanze e inventario delle classificazioni e delle etichettature	Capo 1 – Classificazione ed etichettatura armonizzate delle sostanze Capo 2 – Inventario delle classificazioni e delle etichettature
Titolo VI – Autorità competenti e attuazione	
Titolo VII – Disposizioni comuni e finali	

Viene così avviato il processo di armonizzazione dei criteri di classificazione ed etichettatura delle sostanze e delle miscele pericolose in linea con quanto previsto dal GHS (il sistema globale armonizzato di classificazione ed etichettatura dei prodotti chimici).

Fino al 1° dicembre 2010 le sostanze sono classificate, etichettate e imballate in conformità della direttiva 67/548/CEE. Fino al 1° giugno 2015 le miscele sono classificate, etichettate e imballate in conformità della direttiva 1999/45/CE.

Circolare INAIL Prof. N. 9611/2008 del 19 dicembre 2008

La Direzione Centrale Rischi dell'INAIL ha indirizzato la Circolare Prof. N. 9611/2008 del 19 dicembre 2008 con la quale viene confermata, anche per l'anno 2008, la riduzione dell'11,5% dei premi assicurativi alle imprese del settore edile che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Lo sconto si applica solo agli operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali, nonché ai soci di cooperative di produzione e lavoro, sempre che svolgano lavorazioni edili.

L'Inail spiega che le imprese possono usufruire della riduzione dell' 11,5% solo per l'anno 2008 (regolazione 2008) ed esclusivamente sul premio infortuni e silicosi. La riduzione, infatti, non viene applicata sul premio speciale unitario artigiani.

Ai sensi della "Legge Bersani" (decreto-legge n. 223/2006 convertito dalla legge n. 248/2006) l'agevolazione non viene applicata ai datori di lavoro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della sentenza. Relativamente all' assenza di tali condanne, i datori di lavoro devono presentare apposita autocertificazione.

I datori di lavoro che sono in possesso dei requisiti necessari per fruire del beneficio contributivo (descritti nella circolare del 19-12-2008) devono presentare all'Inail competente:

- entro il termine dell'autoliquidazione (16 febbraio 2009) il modello di autocertificazione per l'assenza di condanne passate in giudicato allegato alla nota e scaricabile dal sito web Inail;
- entro il 30-4-2009, alla direzione provinciale del lavoro competente , il modulo di autocertificazione per l' inesistenza a proprio carico di provvedimenti definitivi in ordine alla commissione di violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro ovvero il decorso del periodo relativo a ciascun illecito (Durc).

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 1 dicembre 2008 "Determinazione di un modello di lista di controllo per uniformare le procedure dei controlli nei locali delle imprese in attuazione dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144"

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22/12/2008

Data di entrata in vigore: 06/01/2009

Il decreto ministeriale consta di un articolo e un allegato.

L'articolo unico recita:

"1. E' approvato il modello di lista di controllo di cui all'allegato 1, per agevolare e rendere uniformi le procedure di controllo, nell'ambito degli accertamenti svolti nei locali delle imprese, in attuazione dell' art. 7 del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144.

2. Nel corso delle operazioni di controllo presso la sede delle imprese, svolte ai sensi del presente decreto, gli organi di controllo si attengono alla lista di cui al precedente comma.

3. Gli accertamenti indicati nella lista di controllo non sono da intendersi esaustivi, potendo l'attività di controllo riguardare ulteriori documenti e atti che devono essere conservati secondo le vigenti norme."

Tale norma dà attuazione all'articolo 7 del D.Lgs. 144/2008, di seguito riportato:

"Art. 7. Controlli nei locali delle imprese

1. I controlli nei locali delle imprese sono svolti in modo che vengano verificati almeno i punti elencati nella parte A e B dell'allegato I.

2. Nel corso delle operazioni di controllo nei locali delle imprese sono inoltre rilevate le informazioni relative al tipo di attività di trasporto, ossia se si tratta di attività a livello nazionale o internazionale, passeggeri o merci, per conto proprio o per conto terzi, alle dimensioni del parco veicoli dell'impresa ed al tipo di tachigrafo se analogico o digitale.

3. Le imprese responsabili dei conducenti conservano per un anno i verbali loro rilasciati dagli organismi di controllo, i protocolli dei risultati e altri dati pertinenti relativi ai controlli effettuati.

4. Al fine di agevolare le operazioni di controllo di cui al comma 3, è stabilito un modello di lista di controllo, da adottarsi con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. I controlli nei locali delle imprese si effettuano, inoltre, quando siano state accertate su strada gravi infrazioni al regolamento (CE) n. 561/2006 o al regolamento (CEE) n. 3821/85; a tal fine il Ministero dell'interno comunica ogni tre mesi all'Ufficio di coordinamento l'elenco delle imprese, stabilite in Italia o in uno dei Paesi membri, sanzionate per le infrazioni di cui all'allegato III della direttiva 2006/22/CE.

6. L'Ufficio di coordinamento sulla base delle informazioni ricevute dal Ministero dell'interno e tenuto anche conto delle informazioni eventualmente fornite dagli organismi di collegamento designati degli altri Stati membri, comunica al Ministero del lavoro l'elenco delle imprese italiane da controllare.

7. L'Ufficio di coordinamento compila altresì l'elenco delle imprese stabilite negli altri Stati membri che hanno commesso gravi infrazioni al regolamento (CE) n. 561/2006 o al regolamento (CEE) n. 3821/85 sul territorio nazionale e ne dà comunicazione alle rispettive autorità competenti, individuate ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 2006/22/CE."

Interpello Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per l'attività ispettiva n. 52/2008 del 19 dicembre 2008 – Prot. 25/I/0018453 avente per oggetto "art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – consegna al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza del documento di valutazione dei rischi unicamente su supporto informatico"

In merito all'istanza di interpello avanzata da Confcommercio per chiedere se la consegna al RLS di un terminale (pc portatile connesso con la rete aziendale) contenente il DVR dell'unità

produttiva di competenza e consultabile all'interno dei locali aziendali (in qualsiasi area) negli orari di operatività dell'unità stessa (normalmente dal lunedì al sabato dalle 7.00 alle 21.30) costituisca, per il datore di lavoro, assolvimento dell'obbligo previsto dall'art. 18 comma 1 lett. o) del D.Lgs. n. 81/2008, la Direzione generale per l'attività ispettiva riferisce quanto segue.

L'art. 18 comma 1 lett. o) del D.Lgs. n. 81/2008, nel prevedere che il datore di lavoro debba consegnare al RLS, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del DVR nonché consentire l'accesso ai dati relativi agli infortuni sul lavoro non specifica tuttavia le modalità di consegna.

Il comma 5 dell'art. 53 del medesimo decreto stabilisce inoltre che tutta la documentazione rilevante in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e tutela delle condizioni di lavoro possa essere tenuta su un unico supporto cartaceo o informatico.

In base a quanto sopra riportato, l'adempimento all'obbligo di legge è comunque garantito mediante consegna del documento su supporto informatico, anche se utilizzabile solo su terminale video messo a disposizione del RLS in quanto tale modalità, consentendo la disponibilità del documento in qualsiasi momento ed in qualsiasi area all'interno dei locali aziendali, non pregiudica lo svolgimento effettivo delle funzioni del RLS.

Decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti"

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31/12/2008

Data di entrata in vigore: 31/12/2008

Il decreto proroga i termini relativi alla delimitazione delle aree di balneabilità delle acque (art. 30) e quelli di cui all'art. 159 del D.Lgs. 42/2004 in tema di autorizzazione paesaggistica (art. 38).

Viene bloccato per altri sei mesi il termine entro cui tutti comuni dovranno dotarsi della tariffa rifiuti.

Il decreto all'art. 32 modifica il D.Lgs. 81/2008 prorogando al 16/05/2009 i seguenti adempimenti:

- Valutazione dei rischi (e relative sanzioni) solo per i "rischi stress lavoro correlati" (art. 28 comma 1)
- Data Certa del DVR (art. 28 comma 2)
- Invio all'INAIL e all'IPSEMA dei dati relativi agli infortuni superiori ad 1 giorno (art 21 comma 1 lettera r)
- Divieto di visite mediche "pre-assuntive" (art. 41, comma 3, lettera a).

È quindi confermata l'entrata in vigore al 1 gennaio 2009 dell'obbligo di adeguamento della valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008, eccezione fatta per quanto appena evidenziato.

Nessuna modifica, invece, per l'obbligo di redigere il DUVRI, Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenze, che non subisce nessun rinvio.

Decreto legge 22 dicembre 2008, n. 200 “Misure urgenti in materia di semplificazione normativa”
Publicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22/12/2008
Data di entrata in vigore: 22/12/2008
Il decreto legge intende favorire la predisposizione di una banca dati pubblica e gratuita della normativa vigente.

Comunicazione della Commissione sull'obbligo — a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) — di compiere accertamenti e di procedere alla registrazione delle sostanze già legalmente sul mercato anteriormente al 1° giugno 2008, ma non soggette a un regime transitorio
Publicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C317 del 12/12/2008
<p>Si riporta il testo della comunicazione:</p> <p>“L'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) impone, a decorrere dal 1° giugno 2008, l'obbligo di registrazione delle sostanze, non rientranti nella definizione di «sostanza soggetta a un regime transitorio», fabbricate o importate nella Comunità, in quanto tali o in quanto componenti di un preparato o di un articolo, in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata all'anno.</p> <p>L'articolo 26 del regolamento REACH stabilisce l'obbligo di compiere accertamenti presso l'Agenzia europea per le sostanze chimiche prima della registrazione delle sostanze non soggette a un regime transitorio. Le disposizioni del regolamento REACH che disciplinano questi accertamenti sono entrate in vigore il 1° giugno 2008. Di conseguenza era praticamente impossibile che le sostanze non soggette a un regime transitorio fossero registrate alla data del 1° giugno 2008. È inoltre opportuno rilevare che solo il 30 maggio 2008 è stato adottato il regolamento che istituisce i metodi di prova applicabili ai fini di REACH, secondo quanto disposto dall'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1907/2006.</p> <p>Alcune sostanze legalmente fabbricate e/o immesse sul mercato anteriormente al 1° giugno 2008 non possono rientrare nella definizione di «sostanze soggette a un regime transitorio» a norma dell'articolo 3, punto 20, del regolamento REACH. Per evitare turbative degli scambi di queste sostanze e delle relative attività di fabbricazione, si ricorda ai dichiaranti potenziali l'obbligo di compiere accertamenti presso l'Agenzia europea per le sostanze chimiche purché sia dimostrabile che le sostanze interessate erano già legalmente sul mercato comunitario anteriormente al 1o giugno 2008. Il dichiarante fornirà una giustificazione in merito a ogni specifico dato mancante, che provvederà a trasmettere senza indebito ritardo.”</p>